

Lodi, 5 luglio 2012  
Prot. n° 2819  
Allegati  
Rif. nota del  
Prot. n°

Ai Sigg.ri Presidenti dei Collegi e degli  
Ordini Professionali della provincia  
di Lodi

e, p.c. ai Sigg. Sindaci dei Comuni della  
provincia di Lodi

Loro Sedi

**OGGETTO:** Accatastamento di serre. Precisazioni.

Stante la comunicata occasionale difformità di comportamento fra alcuni Uffici, resa nota allo Scrivente dai rappresentanti di categoria, con la presente si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine all'oggetto.

L'accatastamento delle serre, nel corso degli anni ha visto purtroppo modificare il regime procedurale con cui venivano disciplinati.

Questo ha comportato il nascere di interpretazioni locali difformi, con le conseguenze immaginabili.

Prima della emanazione del regolamento approvato con D.M. 2 gennaio 1998, n° 28, che ha introdotto alcune modifiche nel settore (articolo 3, con la previsione di eventuale assenza di obbligo dell'accatastamento di tali manufatti, se privi di autonoma redditività), erano in particolare da considerarsi valide le disposizioni date dalla ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. con Circolare n° 3 del 9 settembre 1993.

Allo stato attuale, avuto riguardo delle ulteriori modifiche introdotte alla normativa di riferimento, il regime da considerarsi adottabile è il seguente:

- se le serre servono alla sola protezione della coltivazione delle piante, in ambito dell'azienda agricola e su suolo naturale, le stesse non sono oggetto di obbligo di accatastamento al Catasto Edilizio Urbano;
- se le stesse servono invece, in modo diverso, al complesso aziendale rurale, vanno ricomprese nell'ambito della unità immobiliare accatastata in D/10;

- se per ultimo le stesse servono ad attività diversa, non correlata a quella agricola della azienda ma ad altre attività (vendita prodotti da vivaio ecc.), vanno accatastate separatamente o comunque in altra categoria (nel caso in specie D/8).

Ciò chiarito, i casi di cui al primo punto, oggetto di eventuali denunce di variazione culturale, dovranno essere opportunamente verificati in sopralluogo.

Nel trasmettere la citata nota, se ne raccomanda la diffusione ai collaboratori ed agli iscritti, nonché la scrupolosa osservanza delle direttive con la stessa impartite.

La presente si invia, per opportuna conoscenza, anche ai Sigg. Sindaci dei Comuni in indirizzo.

Distinti saluti.

  
IL DIRETTORE  
(Mariano Ferrarini)

